



Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

FOTOVOLTAICO

Promemoria per l'accesso al Conto Energia

2008

Che cos'è il conto energia

Il Conto Energia è il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Gli incentivi vengono erogati in "conto energia" cioè sulla base dell'energia elettrica prodotta e venduta a tariffa agevolata al gestore nazionale. Attraverso il "conto energia" la produzione di elettricità di un impianto fotovoltaico è **remunerata per 20 anni**.

Chi può utilizzarlo

Possono utilizzare il Conto Energia :

- le persone fisiche
- le persone giuridiche
- i soggetti pubblici
- i condomini di unità abitative e/o di edifici che siano proprietari degli immobili o in possesso della autorizzazione scritta del proprietario o siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 .

Gli attori del Conto Energia

- **Soggetto responsabile** e' la persona fisica o giuridica responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti
- **Soggetto attuatore** e' il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE Spa . Effettua l'erogazione dell'incentivo
- **Gestore di rete locale** è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa alla località dove è installato l'impianto fotovoltaico. Al Gestore della rete vanno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell'impianto ed all' installazione dei contatori di misura dell'energia elettrica.
- **Distributore locale** è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica, può coincidere con il gestore di rete se ha anche la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l'utenza. Il distributore locale è anche **Gestore contraente** in quanto sottoscrittore del contratto per il servizio di "scambio sul posto "

Requisiti degli impianti che possono beneficiare del Conto Energia

I requisiti di base previsti da Decreto per gli impianti solari fotovoltaici sono :

- potenza nominale non inferiore a 1 kW
- essere collegati alla rete elettrica
- essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti
- non beneficiare o non aver beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

Nel decreto vengono definite 3 tipologie di impianto a seconda del grado di integrazione architettonica o funzionale in strutture edilizie o elementi di arredo urbano :

1. *Impianti fotovoltaici "parzialmente integrati"*

I moduli non sostituiscono i materiali che costituiscono le superfici di appoggio ma sono posizionati sopra gli elementi di arredo urbano, superfici esterne di edifici, strutture edilizie.

Sono installati:

- su **tetti piani e terrazze** di edifici e fabbricati
- **in modo complanare** alle superfici degli edifici su cui sono fissati (**tetti a falda**, coperture, facciate) o agli elementi di arredo urbano e viario

2. *Impianti fotovoltaici "con integrazione architettonica"*

- I moduli **sostituiscono** i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati, mantenendo la **stessa inclinazione e funzionalità architettonica**
- I moduli e i relativi sistemi di supporto **costituiscono la struttura** di copertura di pensiline, pergole e tettoie

- I moduli **sostituiscono** la parte trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l'illuminamento naturale degli ambienti interni all'edificio
- I moduli costituiscono la parte esposta al sole delle parti riflettenti inserite in elementi d'illuminazione (lampioni stradali con fari esposti verso superfici riflettenti)
- I moduli e i relativi sistemi di supporto **costituiscono** dei frangisole o pannelli fonoassorbenti di barriere acustiche
- I moduli sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di balaustre e parapetti
- I moduli sostituiscono o integrano i vetri di finestre
- I moduli costituiscono gli elementi strutturali di persiane
- I moduli costituiscono rivestimento o copertura aderente alle superfici descritte nelle tipologie precedenti

3. *Impianti fotovoltaici "non integrati"*

Sono gli impianti con moduli ubicati al suolo o in modo non complanare alle superfici su cui sono posizionati o comunque installati con modalità diverse da quelle indicate sopra.

Come funziona

L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ha diritto ad una tariffa incentivante, diversa in relazione alla tipologia e potenza nominale dell'impianto.

La tariffa incentivante è riconosciuta per un **periodo di 20 anni** e rimane costante in moneta corrente per tutto il periodo.

Per impianti con potenza nominale fino a 20 kW sono possibili due opzioni:

- **La cessione in rete**

Questa opzione prevede la vendita dell'energia prodotta e non immediatamente utilizzata. In questo caso si ha:

- un ricavo derivante dalla remunerazione dell'energia totale prodotta, fino a 0,46 €/kWh
- un risparmio pari al valore dell'energia elettrica autoconsumata (circa 0,18 €/kWh)
- un ricavo derivante dalla vendita dell'energia elettrica prodotta e non autoconsumata

- **Lo scambio sul posto o net metering**

l'impianto opera in un regime misto di interscambio con la rete elettrica. Durante le ore diurne l'utenza consuma l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e versa in rete il surplus di produzione, mentre di notte o con luce insufficiente è la rete elettrica a fornire energia all'utenza.

In questo caso si ha:

- un ricavo derivante dalla remunerazione dell'energia totale prodotta, fino a 0,46 €/kWh
- un risparmio pari al valore dell'energia elettrica autoconsumata (circa 0,18 €/kWh)
- un credito valido entro 3 anni derivante dalla quantità di energia elettrica immessa in rete (differenza tra prodotta e autoconsumata)

Altro fattore importante è che in questo caso alla scadenza dei 20 anni cessa la tariffa incentivante ma rimangono per tutta la vita dell'impianto i vantaggi dello "scambio sul posto".

Per impianti con potenza nominale oltre i 20 kW:

La parte di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico che non viene consumata dalle utenze viene ceduta alla rete elettrica di distribuzione. Tale quota di energia può essere venduta alla società elettrica ad un prezzo stabilito dall'Autorità dell'Energia Elettrica.

Per vendere energia elettrica è necessario:

- avere una Partita IVA;
- stipulare ogni anno una convenzione con la società elettrica che ha un costo variabile in funzione dell'energia venduta;
- espletare le pratiche per l'officina elettrica (solo per impianti >20kWp).

La vendita dell'energia elettrica esclude la possibilità di beneficiare del servizio di "Net Metering"

Il pagamento dell'incentivo viene effettuato a cadenza mensile: il GSE eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta.

La misura dell'energia elettrica prodotta viene trasmessa a cadenza mensile al GSE dai Soggetti Responsabili o dai gestori di rete locali, nel caso in cui i Soggetti Responsabili si siano rivolti ad essi per il servizio di trasmissione delle misure.

Nella seconda ipotesi, nel caso in cui i gestori di rete tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede ad erogare, salvo le verifiche di competenza, corrispettivi mensili a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità presunta, mentre i relativi conguagli sono emessi non appena i gestori di rete comunicano le misure mensili dell'energia realmente prodotta.

Il pagamento avviene accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal Soggetto Responsabile, con valuta l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure.

In ogni caso il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, su base annua e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza.

Come si attiva

Il soggetto responsabile inoltra al gestore della rete elettrica locale (ENEL, ACEA, AEM o altri a seconda dell'ubicazione dell' impianto) il progetto preliminare dell'impianto fotovoltaico che intende realizzare richiedendo la connessione alla rete. Una volta realizzato l'impianto il soggetto responsabile trasmette al gestore di rete la comunicazione di fine lavori.

Il soggetto responsabile, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, deve far pervenire al GSE la richiesta dell'incentivo, corredata da tutti i documenti previsti dalla delibera AEEG 90/07.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la non ammissibilità all'incentivazione.

La data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- l'impianto è collegato in parallelo alla rete elettrica;
- risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e ceduta o scambiata con la rete;
- risultano attivi i contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
- risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

Il GSE esamina la documentazione e, qualora essa sia completa di tutti gli allegati necessari, comunica al soggetto responsabile la tariffa incentivante assegnata all'impianto entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Per preparare la richiesta della tariffa incentivante e dell'eventuale premio abbinato all'uso efficiente dell'energia, il soggetto responsabile deve utilizzare l'apposito portale informativo del GSE (<https://fotovoltaico.gsel.it>), attraverso il quale possono essere preparati direttamente la domanda d'incentivo insieme ad alcuni allegati.

Successivamente il soggetto responsabile può effettuare una richiesta d'incentivo ai sensi del nuovo DM 19/02/2007.

Per preparare la domanda, il soggetto responsabile deve accedere alla sezione dedicata alla richiesta d'incentivazione per un nuovo impianto. E' necessario utilizzare gli appositi moduli funzionali del portale :

1. **modulo scheda tecnica:** inserire i dati caratteristici dell'impianto fotovoltaico (caratteristiche generali dell'impianto fotovoltaico e della struttura di fissaggio del generatore fotovoltaico, costo dell'impianto, tipologia del sito/impianto, caratteristiche di connessione alla rete di distribuzione, tipologia di installazione, caratteristiche dei moduli e dei convertitori, ecc.);
2. **modulo corrispondenza:** inserire i dati relativi alla corrispondenza del soggetto responsabile dell'impianto ed eventualmente del referente tecnico prescelto per seguire lo sviluppo del progetto e della richiesta di incentivazione (indirizzo, numero di telefono, e-mail, ecc.);

3. **modulo allegati elettronici:** inserire nel portale cinque distinte fotografie dell'impianto realizzato, l'elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori installati. Questa operazione deve essere effettuata tramite il caricamento di un file Excel il cui modello è scaricabile dal portale nella medesima sezione "allegati elettronici";
4. **modulo stampa allegati:** procedere alla stampa dei seguenti allegati:
 - a. richiesta di concessione della tariffa incentivante (**Allegato A1 della Delibera AEEG n. 90/07**);
 - b. scheda tecnica finale d'impianto (**Allegato A2 della Delibera AEEG n. 90/07**);
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (**Allegato A4 della Delibera AEEG n. 90/07**).
5. **conferma operazione:** controllare il contenuto degli elaborati stampati (nel caso di errori evidenziati dalla stampa, si possono effettuare le correzioni e ripetere la stampa) e convalidare i dati inseriti: una volta confermati, i dati caricati non potranno essere più variati.

Documenti da allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante

Per richiedere l'incentivo il soggetto responsabile dell'impianto deve inviare o presentare direttamente al GSE tutta la documentazione prevista dal DM 19/02/2007 e dalla Delibera AEEG n. 90/07.

La documentazione, in originale, da trasmettere al GSE è la seguente:

1. **richiesta di concessione della tariffa incentivante** stampata dal portale e comprensiva di data e firma del soggetto responsabile (**allegato A1 della Delibera AEEG n. 90/07**);
2. **scheda tecnica finale d'impianto** stampata dal portale e comprensiva di data, firma e timbro del professionista o tecnico iscritto all'albo professionale (**allegato A2 della Delibera AEEG n. 90/07**);
3. **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** stampata dal portale, sottoscritta dal soggetto responsabile e corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (**allegato A4 della Delibera AEEG n. 90/07**);
4. **documentazione finale di progetto**, realizzata in conformità alla norma CEI-02, firmata da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale, corredata da almeno 5 distinte fotografie e da elaborati grafici di dettaglio dell'impianto (tale documentazione dovrà essere fornita anche su CD in formato "pdf");
5. **elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori**, da fornire su supporto cartaceo oppure magnetico indicante modello, marca e numero di matricola (preferibilmente inseriti nello stesso CD contenente la documentazione finale di progetto e le fotografie; l'elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori deve essere comunque caricato nel portale);
6. **certificato di collaudo** contenente le seguenti prove: continuità elettrica e connessioni tra i moduli, messa a terra di masse scaricatori, isolamento dei circuiti elettrici delle masse, corretto funzionamento dell'impianto, verifiche prestazionali dell'impianto previste dal DM 19/02/2007 (dal sito del GSE è possibile scaricare un fac-simile del certificato di collaudo richiesto);
7. **dichiarazione di proprietà dell'immobile destinato all'installazione dell'impianto, ovvero autorizzazione all'installazione dell'impianto** sottoscritta dal/i proprietario/i dell'immobile;
8. **copia del permesso di costruire ottenuto per l'installazione dell'impianto ovvero copia della denuncia di inizio attività**; qualora non sia necessario né il permesso di costruire né la denuncia di inizio attività, il soggetto responsabile dell'impianto deve esplicitare tale situazione con un'apposita dichiarazione;
9. **copia della comunicazione con la quale il gestore della rete locale ha notificato al soggetto responsabile dell'impianto il codice identificativo del punto di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico** (cosiddetto "POD" definito all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06).
10. **copia della denuncia di apertura di officina elettrica presentata all'UTF** (soltanto per impianti superiori a 20 kWp o superiori a 30 kWp se ricadenti in territori montani); oppure, se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all'UTF sulle

caratteristiche dell'impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26).

Le richieste di incentivazione, complete di tutta la documentazione, devono essere inviate a:

Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.

Viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 – Roma

riportando sul plico esterno la seguente dicitura:

“GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19/02/2007 – Richiesta di Concessione della tariffa incentivante. Numero identificativo impianto (n.)

Le tariffe incentivanti del Nuovo Conto Energia

Per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2008 si applicano le seguenti tariffe differenziate per tipologia di impianto e potenza nominale installata :

Potenza Nominale Impianto	Impianto non integrato	Impianto parzialmente integrato	Impianto integrato
da 1 fino a 3 kW	0,40 €/kWh	0,44 €/kWh	0,49 €/kWh
da 3 fino a 20 kW	0,38 €/kWh	0,42 €/kWh	0,46 €/kWh
maggiore di 20 kW	0,36 €/kWh	0,40 €/kWh	0,44 €/kWh

L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell'impianto, alla tariffa incentivante sopra riportata decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008.

Successivamente le tariffe verranno aggiornate con nuovi decreti emanati ogni 2 anni .

Nel caso di impianti superiori a 3 kW di potenza è possibile usufruire di una maggiorazione del 5% delle tariffe incentivanti

- quando la maggior parte dell'energia elettrica prodotta è consumata dall'utenza a cui è intestato l'impianto
- su alcuni edifici pubblici (scuole o strutture sanitarie pubbliche)
- per impianti integrati installati in edifici **in caso di sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto**
- per impianti il cui soggetto responsabile è un comune con meno di 5000 abitanti

Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia

Gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno possono beneficiare di un premio aggiuntivo quando si realizzino interventi atti a ridurre i consumi energetici di almeno il 10%

Per poter usufruire del premio aggiuntivo occorre:

- redigere un **attestato di certificazione energetica** per l'edificio su cui è già installato o s'intende installare l'impianto fotovoltaico, specificando gli interventi in grado di ridurre i consumi dell'edificio
- effettuare gli interventi previsti riducendo i consumi energetici di almeno il 10%. ed attestare i risultati con una **seconda certificazione energetica**
- inviare al GSE entrambe le certificazioni chiedendo il premio, che verrà conteggiato a partire dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda

Il premio aggiuntivo consiste nella maggiorazione della tariffa incentivante pari a una percentuale equivalente alla metà del risparmio energetico percentuale ottenuto grazie agli interventi eseguiti. Il premio non può superare il 30% della tariffa incentivante.

Cumulabilità dell'incentivo in conto energia ed il premio con altre forme di incentivazione

Non è possibile usufruire dell'incentivo e del premio

- nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale e/o in conto interessi eccedenti il 20% del costo dell'investimento.
- gli impianti realizzati ai fini del rilascio della certificazione energetica ed entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010
- gli impianti per i quali è stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Inoltre non è possibile cumulare la tariffa incentivante ed il premio con:

- i certificati verdi
- i titoli di efficienza energetica

Fondo di garanzia per l'energia

La Regione Toscana ha predisposto un Fondo di garanzia per incentivare la realizzazione di impianti di energia rinnovabile.

Il Fondo dispone di 2.300.000 euro e attraverso un accordo stipulato con le maggiori banche presenti in Toscana, consente di garantire gli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili fino all'80% dei costi di investimento

I tassi di interesse che verranno applicati saranno i migliori presenti sul mercato e potranno essere variabili a seconda del soggetto richiedente, del tipo di progetto presentato e del rating dell'impresa presso le banche. I singoli cittadini potranno ottenere mutui da 5.000 fino a 40mila euro distribuiti in 60 mesi, per le aziende e le istituzioni le cifre ottenibili arrivano fino a 500mila euro su 120 mesi.

Ai soggetti che richiedono i prestiti non verrà richiesta alcuna garanzia, una volta approvato il progetto.

Gli Istituti di Credito

Gli istituti di credito associati alla Fidi che si sono impegnati ad applicare tassi particolarmente convenienti sugli investimenti energetici sono:

- Monte dei Paschi di Siena;
- Cassa di Risparmio Firenze;
- Cassa di Risparmio di Carrara;
- Banca di Credito Cooperativo di Cambiano;
- Cassa di Risparmio di Prato;
- Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno;
- Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio;
- Banca Nazionale del Lavoro;
- Banca del Monte di Lucca;
- Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo;
- Cassa di Risparmio di Volterra),.

Gli Interventi

Gli interventi che possono essere incentivati tramite la FIDI Toscana SpA sono:

- impianti solari termici destinati all'autoconsumo,
- **impianti solari fotovoltaici connessi alla rete di trasmissione con potenza fino a 100 kw,**
- impianti micro-eolici e mini-eolici fino a 250 kw,
- impianti di riscaldamento e cogenerazione a biomasse di potenza non superiore a 500 kw termici e a 200 kw elettrici,
- impianti micro-idroelettrici fino a 400 kW, pompe fotovoltaiche per il sollevamento e il trasporto dell'acqua,
- impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico.
- impianti per il risparmio energetico nell'illuminazione pubblica,
- impianti a gas naturale centralizzati anche con sistemi di cogenerazione fino a 250 kw
- interventi destinati all'adeguamento, potenziamento o sostituzione di macchinari e impianti già esistenti

Condizioni di accesso.

I finanziamenti verranno concessi dopo una valutazione effettuata dalla Regione delle caratteristiche tecniche dell'intervento, della quantità di energia risparmiata in termini di tonnellate di petrolio equivalenti, oltre che dei benefici per l'ambiente, calcolati in base alle tonnellate di anidride carbonica evitate.

Per quanto riguarda l'istruttoria le domande dovranno essere approvate da Fidi Toscana.

Ulteriori informazioni su www.fiditoscana.it

Procedura autorizzativa

Gli impianti fotovoltaici sono soggetti ad *autorizzazione unica* di cui al D.Lgs. 387/2003, rilasciata dalla Provincia ai sensi della LR 39/2005.

L'autorizzazione unica non si applica:

- a) Agli impianti di potenza nominale inferiore a 20 kW, comunque non ricompresi alla successiva lettera b).
- b). L'installazione di tale tipo di impianti è consentita, nel rispetto della L. 244/2007, con la presentazione di una DIA al Comune di competenza. Alla DIA si applicano le norme di cui alla L.1/2005. Data la singolarità dell'impianto, la relazione di cui all'art. 84 della LR 1/2005 assevererà la conformità dello stesso anche al PIER e ai suoi provvedimenti attuativi (a partire dalla loro emanazione). Qualora sia necessario acquisire autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse, come abitualmente avviene per le DIA edilizie, saranno acquisite e allegate alla stessa, "*salvo che il comune provveda direttamente*" (art. 84 della LR 1/2005 "Norme per il governo del territorio"). Il Comune potrà individuare, nei propri strumenti ex articolo 52 LR 1/2005 e nei propri regolamenti edilizi, condizioni sulle modalità di realizzazione, al fine di assicurare maggiore tutela al patrimonio immobiliare e paesaggistico, e rispettando, comunque, l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi a carico del cittadino
- b) Alle fattispecie di dimensione talmente ridotta che già la normativa attuale esonera sia da titoli abilitativi edilizi che da autorizzazioni "ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità". In particolare le tipologie individuate dal Piano di Indirizzo Energetico Regionale in applicazione dell'articolo 17 della LR 39/2005.

Va infine ricordato che, in applicazione della disciplina statale per alcuni impianti fotovoltaici è necessaria la preventiva verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. La verifica è prescritta per gli impianti industriali; laddove gli stessi impianti industriali ricadano anche parzialmente in aree protette si procede automaticamente a VIA.

Tali procedure vengono svolte dalla struttura operativa regionale per la VIA.

Per quel che concerne tale aspetto, a seguito dell'entrata in vigore del DM 19.2.2007 sul Conto Energia:

- Non sono da qualificarsi come impianti industriali e, quindi, non sono assoggettabili a verifica ai fini della VIA, a meno che non ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, sia gli impianti fotovoltaici con integrazione architettonica o parzialmente integrati, sia gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kw.
- Allorquando i progetti relativi ad impianti fotovoltaici, di qualsiasi potenza, ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla L. 394/91, si deve sempre procedere a VIA.
- Negli altri casi, per i progetti relativi ad impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw, non totalmente o parzialmente integrati, si deve procedere alla cosiddetta verifica o screening al fine di verificare se non sia necessario lo svolgimento della procedura di VIA.

Sostituzione delle coperture in cemento – amianto con impianti fotovoltaici nel patrimonio E.R.P. dei Comuni della Toscana

In Toscana sono presenti 11 società di gestione, costituite dai Comuni associati in ciascun Livello Ottimale di Esercizio (LODE) e subentrate alle disciolte A.T.E.R., che svolgono tutto il complesso delle funzioni di amministrazione e gestione del patrimonio di ERP , di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, nonché della progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione, recupero, ristrutturazione edilizia e nuova edificazione.

Tali società gestiscono circa 50.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei 287 Comuni, cui è stato trasferito l'intero patrimonio immobiliare con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 che ha ridisegnato il quadro istituzionale, modificando il ruolo e le funzioni degli enti e delle strutture coinvolte nonché la natura giuridica dei soggetti attuatori.

Alcuni dei fabbricati esistenti sono stati costruiti con coperture costituite da canaloni in fibro-cemento, più conosciuto con il nome commerciale di "eternit", che è utile e necessario monitorare attentamente e costantemente per lo stato di manutenzione e inserire in programmi a breve-medio termine di sostituzione integrale.

Le note difficoltà di bilancio dei Comuni e la ristrettezza delle risorse disponibili per l'edilizia residenziale pubblica, non hanno fino ad oggi consentito di procedere, con la dovuta rapidità, alla concretizzazione del programma di manutenzione straordinaria di sostituzione integrale delle coperture in "eternit".

E' necessario porsi il problema di come poter affrontare, di concerto con i Comuni interessati, il problema della sostituzione delle coperture in "eternit" non ancora affrontato per un problema di carenza di risorse finanziarie sufficienti a far fronte ai costi dello smontaggio delle coperture, dello smaltimento del cemento-amianto, del rimontaggio della copertura, completa di adeguata coibentazione.

La recente normativa di attuazione e incentivazione introdotta dal D.M. 10.02.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, che ha stabilito i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione del D.Lgs n. 387/29.12.2003 "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.*"

La succitata normativa fornisce la opportunità di realizzare interventi di sostituzione delle coperture in "eternit" con installazione di campi fotovoltaici sulle nuove coperture, in equilibrio economico di costi-ricavi, dove cioè, i costi della sostituzione dei tetti in "eternit" e dell'impianto dei campi fotovoltaici fossero coperti dai ricavi derivanti dagli incentivi ex D.M. 10.02.2007 per l'installazione di impianti fotovoltaici e dalla vendita dell'energia elettrica così prodotta.

In sostanza si rende possibile attuare una attività di manutenzione straordinaria per lo smantellamento, smaltimento e quindi sostituzione delle coperture in cemento-amianto di alcuni degli immobili del patrimonio e.r.p. , attraverso la trasformazione delle vecchie coperture in impianti solari fotovoltaici partendo dai seguenti assunti:

- Progettazione in sinergia di quelle che sono le opere civili sulle coperture al fine di rendere il più semplice possibile l'inserimento dei pannelli fotovoltaici con il massimo sfruttamento delle tariffe incentivanti;
- Verifica comparativa delle prestazioni tecnico – economiche delle soluzioni che attualmente propone il mercato;
- Ottimizzazione dei costi e dei tempi di realizzo, programmando in modo sincrono gli interventi di cui al punto precedente;
- Possibilità di accesso al conto energia di cui al Decreto del 19.02.2007 come produttore di energia elettrica da inserire totalmente in rete;
- Verificare quale soluzione economica viene a crearsi in relazione alla spesa complessiva dell'intervento ed i ricavi derivanti dagli incentivi del conto energia ed alla vendita dell'energia immessa in rete.

Gli interventi sono realizzabili a condizione che siano soddisfatti alcune condizioni, quali la dimensione, la morfologia e il soleggiamento delle coperture interessate dall'installazione del campo fotovoltaico, e di conseguenza il rendimento ottimale dell'impianto fotovoltaico installato, e le modalità della provvista

finanziaria, necessaria a far fronte all'investimento, sul mercato creditizio, puntando al mutuo a tasso fisso per 18-20 anni, gli introiti derivanti dalla sommatoria del conto energia per la produzione elettrica così realizzata e dalla vendita dell'energia elettrica prodotta, sono allineati con gli oneri finanziari necessari per coprire le spese dell'intera operazione.

Si è anche verificata la possibilità che il pareggio tra spese e introiti sia garantito annualmente, per minimizzare così la componente di costo derivante da oneri finanziari.

E' stato così attivato a livello regionale un programma di intervento per la sostituzione delle coperture in cemento-amianto installando al contempo pannelli fotovoltaici, usufruendo dei benefici di legge e delle possibilità offerte dal conto energia per la copertura delle spese.

In una prima ricognizione sono stati individuati circa 120 edifici suscettibili di tale intervento, per una superficie complessiva di copertura di circa 87.000 mq.

Da sottolineare come alcuni interventi, in particolare nel LODE Fiorentino su 24 edifici e in quello di Massa Carrara su due edifici, sono già stati attivati autonomamente dai Soggetti Gestori.

Non è possibile realizzare l'operazione su quelle coperture o di dimensioni troppo limitate per garantire l'installazione di un campo fotovoltaico di potenzialità produttiva adeguata (superiore a 30 Kw) a far fronte ai costi, oppure nelle coperture la cui morfologia e irraggiamento solare non è compatibile con il livello di produttività di energia elettrica stabilito.

Infine, anche l'elemento tempo assume un ruolo fondamentale. L'equilibrio dell'operazione è condizionato dalla possibilità di percepire al 100% gli incentivi del "conto energia", è cioè necessario realizzare e mettere in funzione gli impianti entro il 31.12.2008 successivamente le tariffe con cui viene compensata l'energia prodotta subiranno una diminuzione del 2% .

La normativa di riferimento

Di seguito sono sinteticamente elencati i principali provvedimenti legislativi e regolatori attinenti all'incentivazione degli impianti fotovoltaici.

Decreti legislativi e Decreti ministeriali:

- Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
- Decreto ministeriale 28 luglio 2005 "Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare"
- Decreto ministeriale 6 febbraio 2006 "Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" recante modifiche e integrazioni al DM 28 luglio 2005
- Decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007 "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità"
- Decreto ministeriale 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"

Delibere dell'AEEG in attuazione dei Decreti ministeriali:

- Delibera n. 188/05 "Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del Decreto del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005"
- Delibera n. 40/06 "Modificazione e integrazione alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n.188/05, in materia di modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici"
- Delibera n. 90/07 - Attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici.

Ulteriori delibere e documenti dell'Autorità relativi al conto energia:

- Delibera n. 34/05 (e successive revisioni) "Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239"
- Delibera n. 28/06 - Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
- Manuale operativo del servizio di scambio sul posto, 31 marzo 2006
- Delibera n. 260/06 "Modificazione e integrazione della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, 188/05 in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (*in parte modificata dalla Delibera n. 88/07*);
- Delibera n. 88/07 "Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione"
- Delibera n. 89/07 "Condizioni tecnico economico per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti"